



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-04-2001 (punto N. 4.)**

**Delibera**

**N .380**

**del 13-04-2001**

*Proponente*

TITO BARBINI

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Giovanni Vignozzi

*Estensore:* Andrea Vinci

*Oggetto:*

L.R. 21.3.2000 n.39 art. 63. Approvazione dei limiti di raccolta degli asparagi selvatici.

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Assenti:*

CHIARA BONI

TOMMASO FRANCI

ANGELO PASSALEVA

*Presidente della seduta:*

CLAUDIO MARTINI

*Segretario della seduta:*

CARLA GUIDI

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 98 del 10 aprile 2001 con la quale viene cassata dall'allegato C1 della L.R. n. 56/2000 la voce relativa ad *Asparagus acutifolius* (Asparago pungente) ed il relativo limite di raccolta, rimandando la disciplina della raccolta a quanto stabilito dall'articolo 63 della L.R. 21/3/2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la raccolta dell'*Asparagus tenuifolius*, specie assai rara in Toscana, continua ad essere disciplinata dalla L.R. 56/2000 con il limite di 30 steli per persona al giorno;

Visto l'articolo 63, comma 3 della citata L.R. 21/3/2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" che consente la raccolta dei prodotti secondari del bosco secondo limiti stabili dalla Giunta regionale stessa;

Ritenuto di dover limitare il periodo di raccolta degli asparagi selvatici, in modo da non compromettere lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali, senza porre limitazioni quantitative alla raccolta, raccogliendo le raccomandazioni espresse dalla Consulta tecnica di cui all'art. 3 della L.R. n. 56/2000 ;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

- 1) la raccolta degli asparagi selvatici, appartenenti alla specie *Asparagus acutifolius* (Asparago pungente), è consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;
- 2) Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL COORDINATORE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
GIOVANNI VIGNOZZI

Il Coordinatore  
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI